



Comune di Civate al Piano  
Provincia di Bergamo

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  
N. 53 del 27/12/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA - IMU ANNO 2019

L'anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di dicembre dalle ore 20:40, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO Forlani Giovanni Battista il Consiglio Comunale, nella sala delle adunanze presso Centro Socio Culturale Aldo Moro; previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto. All'appello risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE
1	FORLANI GIOVANNI BATTISTA	SI
2	CAGNA PIERINO	SI
3	CASATI ANTONELLA	SI
4	PAGANI GIOVANNA CORNELIA	SI
5	PICCO ANGELO	SI
6	CAPRONI ANTONIO RICCARDO	SI
7	VESCOVI GIACOMO	SI
8	GATTI ALESSANDRO	NO
9	GAFFORINI DEBORAH	NO
10	GATTI FRANCESCO	NO
11	CHITO' GLORIA	SI
12	MOLERI GIOVANNA	SI
13	MANTEGARI DARIO	NO

Totale presenti 9    Totale assenti 4

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. Daniele Lavore.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: " APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU ANNO 2019";

RITENUTA la stessa meritevole d'approvazione;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, i quali sono registrati su supporto informatico ed integralmente trascritti nel resoconto della seduta;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/00;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ATTESO che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

- Favorevoli n. 7
- Contrari n. 2 (Moleri - Chitò)
- Astenuti nessuno

### DELIBERA

DI APPROVARE integralmente e senza modificazioni la proposta di deliberazione, citata in premessa che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Successivamente, riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito;

CON SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

- Favorevoli n. 7
- Contrari n. 2 (Moleri - Chitò)
- Astenuti nessuno

### DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU ANNO 2019

### IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21.12.2017 "Approvazione aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria – IMU anno 2018";

RITENUTO opportuno confermare le aliquote, detrazioni, riduzioni, esclusioni e assimilazioni approvate per il 2018;

RITENUTO confermare, per l'anno 2019, nel 4,6 per mille, l'aliquota applicata all'immobile posseduto, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), per una ed una sola unità immobiliare e relative pertinenze (quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

RITENUTO opportuno inoltre stabilire, con decorrenza 01.01.2019, quanto segue in materia di unità immobiliari contigue, unite di fatto, ed adibite ad abitazione principale:

- In linea di principio, sulla base della legislazione vigente, l'agevolazione per abitazione principale può essere applicata su un solo fabbricato o su due unità fuse fiscalmente;
- Nel caso in cui due unità immobiliari siano possedute da una pluralità di proprietari con quote disomogenee tale fusione non è catastalmente consentita.
- A decorrere dal 01.01.2019, si ritiene che qualora l'atto di aggiornamento catastale non sia ammesso, possano essere assoggettate a tassazione come unica abitazione principale, due unità immobiliari contigue possedute da comproprietari con quote disomogenee, utilizzate di fatto come abitazione principale, a condizione che la visura catastale degli immobili riporti l'annotazione "Porzione di u.i.u. unite di fatto ai fini fiscali";

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il "Regolamento Comunale Generale delle Entrate – Disciplina dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C." e del Baratto Amministrativo", approvato con propria deliberazione n. 20 del 29.04.2016, in vigore dal 1° gennaio 2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2018, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2019, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2019/2021;

CONSIDERATO che con effetto dall'anno 2013, il gettito dell'Imposta Municipale Propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, ai sensi delle lett. a) e f) comma 380 art. 1 della L. 228 del 20.12.2012;

TENUTO CONTO altresì che anche nell'anno 2019 non sono soggette ad IMU le abitazioni principali e relative pertinenze, con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze e non sono soggetti ad IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale;

RICHIAMATE le principali assimilazioni ad abitazione principale previste dal "Regolamento Comunale Generale delle Entrate – Disciplina dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C." e del Baratto Amministrativo" al quale si rimanda per maggiori approfondimenti;

TENUTO CONTO che l'applicazione delle aliquote riportate nel dispositivo della presente deliberazione, comporta un gettito stimato, per l'anno 2019, di Euro 652.000,00 al netto dell'alimentazione del Fondo Solidarietà Comunale, trattenuto direttamente dall'Agenzia delle entrate in sede di riversamento degli incassi IMU spettanti a ciascun Comune, precisando che l'alimentazione effettiva per l'anno 2019 non è ancora stata comunicata alla data odierna e pertanto si è confermata la trattenuta operata nell'anno 2018 (stimata in circa 188 mila Euro);

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;

RAVVISATO di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di poter dare corso ai diversi adempimenti conseguenti l'adozione dell'aliquota in oggetto;

## PROPONE

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2019:

- ⇒ 5 per mille per abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze ed immobili equiparati, precisando che è rispettato il vincolo di cui al comma 677 – art. 1 della Legge n.147 del 27.12.2013;
- ⇒ 4,6 per mille per una ed una sola unità immobiliare e relative pertinenze (quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- ⇒ 8,6 per mille per tutti gli altri immobili, compresi terreni agricoli non esenti e aree fabbricabili, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" e dei fabbricati strumentali di altre categorie catastali con il requisito della ruralità, esenti dal 1 gennaio 2014, precisando che anche in questo caso è rispettato il vincolo di cui al comma 679 della Legge n. 190 della legge 23.12.2014, in quanto l'aliquota TASI applicata è pari allo ZERO per MILLE, con un limite massimo della somma delle due aliquote pari al 10,6 per mille;
- ⇒ 7,6 per mille per i nuovi insediamenti secondo la disciplina e le limitazioni disciplinate dalla Sezione 7 del Regolamento Comunale delle Entrate approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 29.04.2016 e successive s.m.i.

3) DI DETERMINARE le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2019:

- a. per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) DI CONSIDERARE, per le motivazioni espresse nelle premesse, con decorrenza 01.01.2019, come unica unità, il fabbricato, utilizzato di fatto come abitazione principale, accatastato in due unità immobiliari contigue e posseduto da una pluralità di proprietari con quote disomogenee, a condizione che la visura catastale di tali immobili riporti l'annotazione "Porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali";

5) DI DICHIARARE che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione per l'anno 2019-2021;

6) DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

7) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC;

- 8) DI DARE ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

IL PROPONENTE  
dott.ssa Fabiana Remondini

---



Comune di Civate al Piano  
Provincia di Bergamo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA - IMU ANNO 2019

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in relazione alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia, parere FAVOREVOLE riguardo alla regolarità tecnica.

Motivazioni (nel caso di parere contrario):

Civate al Piano, li 29/11/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
FINANZIARIA  
dott.ssa Fabiana Remondini

---



Comune di Civate al Piano  
Provincia di Bergamo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA - IMU ANNO 2019

---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in relazione alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia, parere FAVOREVOLE riguardo alla regolarità contabile.

Motivazioni (nel caso di parere contrario):

Civate al Piano, li 29/11/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
FINANZIARIA  
dott.ssa Fabiana Remondini

---



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Forlani Giovanni Battista

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Daniele Lavore

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, (n. \_\_\_\_\_ reg. pubbl.), ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Daniele Lavore

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

---

Si certifica che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni a partire dalla data di pubblicazione senza che la stessa abbia riportato alcuna opposizione.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Daniele Lavore

---